

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

1. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 1° aprile 2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 luglio 2025, la Ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di Euro 2.357,32 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario, delle commissioni di distribuzione, nonché delle commissioni di estinzione anticipata, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare;
- la refusione delle spese per l'assistenza difensiva e delle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo.

2. Costitutosi nel presente procedimento, l'Intermediario si oppone alle pretese della Ricorrente eccependo:

- la chiarezza delle condizioni contrattuali, che riportano in modo dettagliato i costi del credito, distinguendo tra quelli ripetibili e quelli non ripetibili;
- la congruità dell'importo restituito per la quota non maturata delle spese di invio delle comunicazioni periodiche e delle commissioni in favore del finanziatore (qualificate in seno al

contratto come ripetibili), queste ultime calcolate in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto dal contratto e nel modulo SECCI;

- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito;
- che l'art. 27 d.l. n. 104/2023 fa salve, per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021, le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così escludendo la ripetibilità dei costi up-front.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, la Ricorrente rileva che, per le commissioni di intermediazione, l'Intermediario non avrebbe fornito prova idonea a documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito e la relativa natura up-front della voce di costo.

Rileva altresì che la Corte Cost., con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, 2° comma, d.l. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "tutti i costi del finanziamento" in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri up-front e oneri recurring.

Fa presente che, con ordinanza n. 1951/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 t.u.b., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 141/2010 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. La Ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione *pro-quota* dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor").

2. Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022

(che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Con la conseguenza che *“la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

È peraltro da segnalare che l’interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall’art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l’art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

3. Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 1° aprile 2021 e, pertanto, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies TUB.

Con riguardo agli oneri dei quali la Ricorrente richiede il rimborso, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente al proprio precedente orientamento: cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7734/2025 e 7401/2023 – riscontra:

- (i) la natura *up-front* delle commissioni di distribuzione che, come risulta dal contratto, riguardano attività tutte prodromiche alla stipula del contratto. Tali voci di costo devono essere pertanto rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi;
- (ii) la natura *recurring* delle commissioni a favore dell’Intermediario che, come risulta dal contratto, sono *“totalmente ripetibili in caso di estinzione anticipata”* e riguardano attività attinenti allo svolgimento e all’esecuzione del rapporto. Tale voce di costo deve essere calcolata secondo il criterio contrattuale, cioè quello della curva degli interessi e risulta già integralmente rimborsata alla Ricorrente.

4. Il Collegio accerta, quindi, il diritto della Ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento		120
rate scadute		49
rate residue		71
TAN		3,35%

%restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	36,77%

B/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm. intermediario (recurring)	€ 2.316,21	€ 1.370,42	€ 851,75	●	€ 851,76	€ 0,00
☐	comm. di distribuzione (up front)	€ 1.478,40	€ 874,72	€ 543,68	○		€ 543,66
☐	---		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
☐	---		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
☐	---		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
☐	---		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 544
interessi legali	si

5. Con riferimento alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di commissione di estinzione anticipata, la Ricorrente non eccepisce la mancanza di oggettiva giustificazione dell'indennizzo, né tantomeno contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, ma deduce che detta commissione non sarebbe dovuta "in base ai recenti pronunciamenti della S.C.", di cui tuttavia non fornisce gli estremi.

Al riguardo il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio per cui "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (decisione n. 5909/20). Più di recente, il Collegio di Coordinamento ha precisato che "l'espressione 'importo rimborsato in anticipo', adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito" (decisione n. 11679/21).

Nel caso oggetto del presente procedimento, l'importo dovuto a saldo del finanziamento eccede la soglia di Euro 10.000,00 prevista dall'art. 125-sexies, 3° comma, TUB, con conseguente legittimità sotto tale profilo dell'indennizzo per anticipata estinzione (cfr., tra le molte, Collegio di Bari, decisioni nn. 6329/2023 e 9087/22).

Sul punto la domanda della Ricorrente non è quindi meritevole di accoglimento.

6. Non è neppure meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'Intermediario resistente al pagamento delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale della controversia e alla luce dei principi recentemente enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), che ha respinto la domanda in assenza di "evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da

una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità” (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 544,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE